



TERRE DI CASTELLI (255987)
PROT. 1480-2012/C
TIPO : CONVENZIONE
STIPULA : 22/12/2011

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI RICERCA
AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA SCUOLA E
L'UNIVERSITA'**

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, alla via Bellucci nr. 1 in Vignola, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA


Il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschiarì domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

Il **COMUNE DI GUIGLIA** in persona del Sindaco Monica Amici domiciliato per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliato per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;



Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Pietro Balugani domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 2011;

E

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Francesco Lamardini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011 che si allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

che i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, hanno deliberato il loro ingresso all'Unione "Terre di Castelli";

che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto di adesione dell'Unione;

che lo Statuto è entrato in vigore il 14.07.2009 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;

che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 25.05.2009;

2

che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca hanno approvato il trasferimento all'Unione di funzioni per la ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la scuola e l'università,

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipulano i seguenti patti e condizioni:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative alla ricerca avanzata, allo sviluppo tecnologico e ai rapporti con la scuola e l'università.

I Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, il trasferimento delle funzioni relative alla ricerca avanzata, allo sviluppo tecnologico e ai rapporti con la scuola e l'università.



Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire le funzioni di ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la scuola e l'università che consistono:

nella ricerca scientifica e tecnologica, svolta direttamente ovvero affidata ad imprese, enti o altri soggetti o gruppi di ricerca;

nell'istruzione e nella formazione avanzate;

nella promozione della cultura scientifica e tecnologica e delle relative manifestazioni e documentazioni;



Viene pertanto costituita una unità funzionale dell'Unione per la gestione delle funzioni relative alla gestione del centro di ricerca tecnologica avanzata con sede operativa temporaneamente stabilita nell'ufficio Politiche Economiche dell'Unione.

Art. 4 – Funzioni trasferite

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività dei otto Comuni dell'Unione legate alla gestione delle funzioni di ricerca avanzata, di sviluppo tecnologico e rapporti con la scuola e l'università.

Nell'ambito della presente convenzione vengono trasferite tutte le funzioni relative alla ricerca avanzata, allo sviluppo tecnologico e ai rapporti con la scuola e l'università.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03.2010.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria delle funzioni di ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la scuola e l'università è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti alle funzioni di ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la scuola e l'università è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenze tecnica e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.



L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.



Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative alla ricerca avanzata, allo sviluppo tecnologico e ai rapporti con la scuola e l'università verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L., tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

La manutenzione ordinaria dei beni immobili compete all'Unione. Per la manutenzione straordinaria si rinvia all'apposita convenzione d'uso da stipularsi tra l'Unione e i singoli Comuni.



I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni.




Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art. 11 - Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente



indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.



Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte



interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

un altro dalla Giunta dell'Unione;

il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 14 – Rinvio





Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.


Art. 15 - Registrazione


Il presente atto composto da n. 10 sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.


Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone
(Massimiliano Meschieri) 


Per il Comune di Castelvetro di Modena
(Giorgio Montanari) 


Per il Comune di Guiglia
(Monica Amici) 

Per il Comune di Marano sul Panaro
(Emilia Muratori) 


Per il Comune di Savignano sul Panaro
(Germano Caroli) 




Per il Comune di Spilamberto
(Daniela Barozzi) 


Per il Comune di Vignola
(Daria Denti) 

Per il Comune di Zocca



(Pietro Balugani) 

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

(Francesco Lamandini) 

Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi) 